

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 5 DICEMBRE 1984

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 67.65.1.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213.

Abbonamento per anno solare L. 60.000 - la copia L. 600 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano. Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'ufficio del Bollettino Ufficiale nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 12.

Tutti gli annunci ricevuti nella settimana vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province).

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA.

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA. Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n. 48 del 1° dicembre 1982, a forfait L. 15.000 aumentato del 18% di IVA.

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37
Milano - Libreria Pitola - Via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26
Milano - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8
Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4
Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11

Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38
Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29
Como - Libreria Nani - Via Cairoli
Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop - Galleria XXV Aprile 10
Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32
Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

S O M M A R I O

	pag.
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. 61	
Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multi-zonali di Igiene e Prevenzione»	7606
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. 62	
Integrazione alla L.R. 4 giugno 1981, n. 26 «Modifica dei termini stabiliti dalla L.R. 10 maggio 1980, n. 54 ed integrazioni della legge stessa»	7607

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. 61

Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Le lettere d), f), i), n), dell'art. 3 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

«d) la formulazione di pareri su progetti di bonifica, su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici ed alla compatibilità urbanistica»;

«f) la predisposizione di mappe di rischio»;

«i) il controllo e la vigilanza sui detergenti sintetici, sui gas tossici ed altre sostanze pericolose, sulle radiazioni ionizzanti sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative»;

«n) gli accertamenti di polizia mortuaria e necroscopici, nonché i provvedimenti relativi alla riduzione delle aree di rispetto cimiteriali»;

Art. 2

1. L'art. 8 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Revisione della composizione e degli ambiti delle commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e al D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185).

1. Le commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, sono nominate dai comitati di gestione degli E.R., i comitati di gestione provvedono altresì alla nomina dei presidenti delle commissioni, scelti tra i componenti delle commissioni stesse.

2. Le commissioni di cui al precedente primo comma operano nell'ambito di più zone sanitarie previste dall'allegato "A" della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente:

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 3 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 11 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 80;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 22 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 20, 21, 22, 23 e 24;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 29 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 41 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione

della zona n. 47 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 51 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 51, 52 e 53;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione delle zone n. 77 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 77, 78 e 79.

3. Le commissioni di cui al precedente primo comma, operanti nell'ambito del territorio delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1 a 75/20 e 76, sono nominate dall'assemblea generale dell'E.R. di Milano, che provvede altresì alla nomina dei presidenti delle commissioni, scelti tra i componenti delle commissioni stesse.

4. Il comitato di gestione degli E.R. delle zone n. 3, 11, 22, 29, 41, 47, 51, 77 e l'assemblea dell'E.R. di Milano, sentiti gli altri E.R. interessati, designa nelle commissioni di cui al precedente primo comma, in sostituzione di ogni funzionario e/o rappresentante degli enti od organismi sanitari soppressi o trasferiti, o comunque confluiti nelle U.S.S.L., operatori di pari livello professionale appartenenti al servizio sanitario nazionale, preferibilmente assegnati ai servizi igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro di una delle U.S.S.L. nell'ambito territoriale in cui le commissioni stesse operano».

Art. 3

1. L'art. 9 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 come modificato dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Regolamenti locali di igiene).

1. Il comitato di gestione dell'E.R. e —relativamente al territorio del Comune di Milano il comitato di gestione dell'U.S.S.L. 75/1 — formula sulla base del regolamento tipo regionale di cui al successivo art. 53, terzo comma, la proposta di regolamento locale tipo di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

2. L'assemblea generale di ciascun E.R., entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento tipo regionale e dei relativi aggiornamenti, approva il regolamento locale tipo di igiene e le relative modifiche ed aggiornamenti, di cui trasmette copia alla Giunta regionale.

3. In caso di inadempienza, il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore alla Sanità e Igiene con proprio decreto, può assegnare all'E.R. un termine, trascorso inutilmente il quale trovano comunque applicazione le disposizioni del regolamento tipo regionale.

4. Nel rispetto dei principi previsti dal regolamento locale tipo di igiene ed entro 120 giorni dalla sua approvazione, i consigli comunali deliberano il regolamento d'igiene comunale, da sottoporre oltre che ai previsti controlli di legittimità anche alla preventiva verifica di compatibilità con il regolamento locale tipo da parte dei competenti comitati di gestione.

5. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e fino a diversa determinazione del Consiglio comunale, per tutti i comuni inadempienti si applica ad ogni effetto il regolamento tipo di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

6. È istituito un comitato tecnico-consultivo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979 n. 42, di cui la Giunta regionale si avvale

per le attività in materia di igiene pubblica e ambientale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e presidi multizonali di igiene e prevenzione, nonché di formazione e aggiornamento permanente del regolamento tipo.

7. Il comitato tecnico consultivo assume anche i compiti di cui all'art. 4 della L.R. 10 febbraio 1979, n. 24, modificata dalla L.R. 20 agosto 1981 n. 49.

8. La composizione di detto comitato e le modalità del suo funzionamento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva competente.

9. Ai componenti il comitato di cui al comma precedente è attribuito il compenso previsto dalla L.R. 22 novembre 1982 n. 63».

Art. 4

1. La lettera n) dell'art. 12 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogata e sostituita dal seguente:

«n) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria già di competenza del Sindaco, ad eccezione di quelli attinenti il servizio necroscopico».

Art. 5

1. La lettera s) dell'art. 29 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64, è abrogata e sostituita dalla seguente:

«s) rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione di ambulatori veterinari, nonché ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuito ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in quanto siano delegati dallo Stato alle Regioni».

All'art. 29 è aggiunto il seguente comma:

«2. L'emanazione di provvedimenti concernenti i piani di risanamento delle malattie infettive del bestiame, nonché le profilassi pianificate relative all'afte epizootica, al carbonchio ematico, alla rabbia, alla mixomatosi e alla peste suina, rimangono alla competenza regionale così come qualsiasi provvedimento concernente indirizzi o direttive sulle profilassi obbligatorie a carico dello Stato e della Regione».

Art. 6

1. La lettera b) dell'art. 37 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64, è abrogata e sostituita dalla seguente:

«b) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320»;

2. Le lettere e), f), g), h), dell'art. 37 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64, sono abrogate.

Art. 7

1. L'art. 56 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Tariffe per le prestazioni a favore di terzi).

1. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati, unitamente a quelli svolti dai P.M.I.P., sono determinate con delibera del comitato di gestione degli E.R., sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale nonché del tariffario unico nazionale di cui all'art. 62 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli E.R. sono autorizzati ad aumentare le tariffe in vigore approvate prima del 31 dicembre 1979, di un fattore massimo di 2,5 volte».

Art. 8

1. L'art. 57 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 57 (Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria).

1. Il Presidente della Giunta regionale propone al Prefetto territorialmente competente o ai Prefetti in caso di zone interprovinciali o di servizi multizonali ultraprovinciali, l'attribuzione nelle forme di legge della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni ed alle funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

2. Nelle altre materie di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale rilascia agli operatori del servizio sanitario investiti di compiti di vigilanza ed ispezione, apposito documento attestante il possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

3. I nominativi del personale di cui ai precedenti commi sono indicati al Presidente della Giunta regionale dai presidenti dei comitati di gestione degli E.R., sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza».

Art. 9

1. Il primo comma dell'art. 58 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dai seguenti:

«1. Avverso i provvedimenti in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, è proponibile, nel termine perentorio di trenta giorni, ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale che decide previo parere, da rendersi nel termine perentorio di trenta giorni, di una apposita commissione

1-bis. La commissione è composta da:

a) un funzionario regionale del servizio di igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene, con livello funzionale non inferiore al VII;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale.

1-ter. I componenti la commissione di cui alle lettere b) e c) del presente articolo devono essere muniti di laurea in giurisprudenza od equipollente».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 novembre 1984

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 20 novembre 1984 prot. n. 20802/14218).

LEGGI REGIONALI 30 novembre 1984, n. 62

Integrazione alla L.R. 4 giugno 1981, n. 26 «Modifica dei termini stabiliti dalla L.R. 10 maggio 1980, n. 54 ed integrazioni della legge stessa».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo unico

L'art. 2 della L.R. 4 giugno 1981, n. 26 «Modifica dei

termini stabiliti dalla L.R. 10 maggio 1980, n. 54, ed integrazioni della legge stessa» è soppresso e sostituito dal seguente:

«Per comprovati motivi di necessità, la Giunta regionale può concedere una proroga ai termini stabiliti dai seguenti articoli della L.R. 10 maggio 1980 n. 54;

—art. 8, secondo comma, relativamente alla presentazione dei progetti esecutivi;

— art. 6, penultimo comma, 8, terz'ultimo comma e 13, terz'ultimo comma, relativamente alla stipulazione dei contratti di appalto ed all'inizio dei lavori.

Ciascuna delle proroghe di cui al comma precedente può essere concessa per una sola volta.

Limitatamente alla stipulazione dei contratti di appalto, può essere concessa una seconda proroga, comunque non superiore a un anno, a favore dei comuni che, in costanza del regime disciplinato dai citati articoli della L.R. 10 maggio 1980 n. 54 e per motivi derivanti da difficoltà relative al reperimento dei finanziamenti eccedenti il contributo regionale e necessari al completamento dell'opera, non sono stati in grado di effettuare la predetta stipula.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione del disposto di cui al terzo comma del precedente art. 1».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 novembre 1984

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 20 novembre 1984 prot. n. 21802/14219).